



DIFFAMAZIONE IN TV E FATTO DETERMINATO: DOVE SI SVOLGE IL PROCESSO?

A CURA DELL'[AVV. MICHELE ALFREDO CHIARIELLO](#)

1 LA QUESTIONE

2 LA SENTENZA

1 LA QUESTIONE

Le telecamere sono accese. Il conduttore fa la domanda. L'ospite risponde.

Poi il tono sale, il dibattito si scalda e, tra una battuta e l'altra, vengono pronunciate parole che, secondo l'accusa, superano il confine della critica e diventano **diffamazione nei confronti di un soggetto terzo, assente dalla trasmissione, accusato di un fatto ben determinato.** -

La persona offesa, però, non la prende con filosofia e decide di denunciare sia l'intervistato sia il conduttore televisivo per diffamazione aggravata dal mezzo televisivo. -

Fin qui, nulla di particolarmente sorprendente: siamo abbastanza abituati a certi salotti televisivi nei quali, quando il confronto si accende, non esistono freni inibitori. -

Il problema interessante, però, è un altro. **Quale Tribunale è competente a decidere?**

-  Quello del luogo in cui si trova lo studio televisivo?
-  Quello del da cui viene emesso il segnale?
-  Quello del luogo in cui vive chi avrebbe pronunciato le frasi diffamatorie?
-  Quello del luogo di residenza della persona offesa?

2 LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE

La **Corte di Cassazione, con la sentenza n. 33124/2026**, chiude la questione in maniera piuttosto netta, ribadendo questo principio: quando la diffamazione commessa attraverso una trasmissione radiotelevisiva consiste **nell'attribuzione di un fatto determinato**¹, la competenza territoriale appartiene **al Tribunale del luogo di residenza della persona offesa**.-

Se la diffamazione consiste in un fatto non determinato, si seguono le regole generali².-

¹ Per **“attribuzione di un fatto determinato”** non si intende semplicemente un insulto. Significa attribuire alla persona offesa **un comportamento o un episodio concreto, sufficientemente individuato nei suoi elementi essenziali**, tale da rendere l'accusa più specifica e credibile.

Ad esempio, dire in TV **«Tizio è un incapace»** è un giudizio offensivo, ma non attribuisce, di per sé, un fatto determinato. Dire invece **«Tizio ha preso 10.000 euro per favorire quella società»** significa attribuirgli un comportamento concreto: *cosa avrebbe fatto, in quale contesto e con quale condotta*.

² Se manca l'attribuzione di un fatto determinato, **non opera il foro speciale della residenza della persona offesa** e tornano applicabili i criteri ordinari previsti dagli artt. 8 e 9 c.p.p.-

In concreto:

1. Luogo di consumazione del reato

Si guarda anzitutto al luogo in cui il reato si è perfezionato.-

Esempio: durante una trasmissione locale, le espressioni offensive vengono percepite da più persone presenti in un determinato luogo: se è possibile individuare con certezza quel luogo come luogo di consumazione, sarà quello il primo criterio da applicare.-

2. Ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione

Se il luogo di consumazione non è individuabile, si guarda all'ultimo luogo in cui si è svolta una parte della condotta.-

Esempio: non è possibile stabilire dove le frasi siano state percepite per la prima volta, ma è certo che la trasmissione sia partita da uno studio televisivo situato a Milano: quel luogo può diventare rilevante ai sensi dell'art. 9, comma 1, c.p.p.-

3. Residenza, dimora o domicilio dell'imputato

Se non è possibile applicare neppure il criterio precedente, si guarda al luogo in cui vive o è domiciliato l'imputato.-

Esempio: non è individuabile né il luogo di consumazione né quello in cui si è svolta l'ultima parte dell'azione, ma l'imputato risiede a Bari: la competenza può allora radicarsi presso il giudice territorialmente competente per Bari.-

4. Ufficio del pubblico ministero che ha iscritto per primo la notizia di reato

È il criterio più residuale.-

Esempio: non è possibile individuare nessuno dei luoghi precedenti e la prima iscrizione della notizia di reato è stata effettuata dalla Procura di Roma: la competenza viene determinata con riferimento a quel foro.-

In sintesi: **prima si cerca il luogo in cui il reato si è consumato; poi il luogo dell'ultima parte dell'azione; poi la residenza, dimora o domicilio dell'imputato; solo alla fine rileva l'ufficio del pubblico ministero che ha iscritto per primo la notizia di reato**.-